



# *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

DIREZIONE GENERALE SERVIZI DI VIGILANZA

## IL DIRETTORE GENERALE

**Vista** la legge 23 novembre 1939, n. 1966 recante la *“Disciplina delle società fiduciarie e di revisione”*;

**Visti** gli articoli 2545 *terdecies*, *sexiesdecies*, *septiesdecies* e *octiesdecies* del codice civile;

**Visto** il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 1986, n. 430 recante *“Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria”*;

**Vista** la legge 17 luglio 1975, n. 400 recante *“Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi”*;

**Vista** la legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante *“Nuove norme in materia di società cooperative”*;

**Visto** il decreto del Ministero dell'Industria, Commercio e dell'Artigianato del 16 gennaio 1997, con il quale sono stati indicati i *“Criteri per la determinazione dei compensi spettanti ai Commissari liquidatori di società fiduciarie e di revisione e delle altre società assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa ai sensi del decreto legge 5 giugno 1996, n. 233 convertito con la legge 1 agosto 1986, n. 430 nonché ai componenti il comitato di sorveglianza nominati in qualità di esperti”*;

**Vista** la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante *“Nuovo Ordinamento dei Consorzi Agrari”*;

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante *“Norme Generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”*;

**Visto** il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 e successive modificazioni recante *“Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142”*;

**Vista** la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante *“Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”* ed in particolare l'art. 9 che detta la disciplina relativa ai Consorzi Agrari in liquidazione coatta amministrativa;

**Visto** il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 e, in particolare, l'articolo 12, comma 75 e 76 sulla nomina dei commissari liquidatori, di cui agli articoli 2545-*terdecies* c.c. e 301 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;

**Visto** il decreto 3 novembre 2016, n. 390 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante *“Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c. e di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c.”*;



**Visto** il decreto 13 marzo 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico recante “*Criteria per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari governativi, ai sensi dell’art. 2545-sexiesdecies del codice civile.*”;

**Visto** il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 recante “*Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155*” ed in particolare il Titolo VII, Capi I e II;

**Vista** la direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico del 9 giugno 2022, con la quale vengono uniformate le procedure di nomina dei professionisti di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione Generale servizi di vigilanza al fine di rendere più efficiente la procedura di designazione dei commissari liquidatori, dei commissari governativi e dei liquidatori di enti vigilati;

**Visto** il decreto direttoriale del 1° agosto 2022, recante “*Istituzione nuova Banca dati dei professionisti interessati all’attribuzione di incarichi ex artt. 2545terdecies, 2545sexiesdecies e 2545septiesdecies, secondo comma e 2545octiesdecies c.c. e L. 400/1975*”;

**Visto** il Decreto-Legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “*Riorganizzazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy*”;

**Vista** la direttiva del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei Conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei Commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi Comitati di sorveglianza;

**Preso atto** che, ai sensi dell’art. 1 della citata direttiva, la Direzione Generale Servizi di vigilanza cura l’istruttoria per la nomina del commissario liquidatore;

**Considerato** il processo di informatizzazione e reingegnerizzazione avviato dalla Direzione Generale Servizi di vigilanza e, in particolare, l’implementazione della banca dati finalizzata alla selezione e all’abbinamento dei professionisti cui affidare i citati incarichi nelle procedure sottoposte alla vigilanza della Direzione stessa;

**Ritenuto** opportuno disciplinare, in coerenza con la direttiva ministeriale 4 febbraio 2025, tutti i procedimenti ministeriali di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza della Direzione Generale Servizi di vigilanza, ovvero le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell’autorità ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies, di gestione commissariale ai sensi dell’art. 2545-sexiesdecies, di sostituzione del liquidatore volontario ai sensi dell’art. 2545-octiesdecies delle società cooperative nonché quelle relative alle liquidazioni delle società fiduciarie e di revisione;

**Visto** il D.P.C.M. in data 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 31 gennaio 2024, al n. 203, con il quale è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore Generale della Direzione Generale Servizi di vigilanza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Dipartimento per i Servizi Interni, Finanziari, Territoriali e di Vigilanza, al dott. Giulio Mario DONATO a decorrere dal 1° gennaio 2024

adotta il seguente



## DECRETO

### (Art. 1)

*Banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, commissario governativo e liquidatore degli enti cooperativi nonché di commissario liquidatore delle società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate*

È tenuta presso la Direzione Generale Servizi di vigilanza la banca dati dei professionisti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi, delle società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate.

La banca dati è articolata in tre sezioni A), B) e C), in cui, previa valutazione del *curriculum vitae* e dell'attività eventualmente svolta in qualità di commissario in altre procedure su incarico dell'amministrazione, sono inseriti i candidati in ragione dell'esperienza professionale posseduta, con particolare rilievo di quella maturata nell'ambito delle società cooperative, fiduciarie e di revisione e nelle procedure concorsuali.

I requisiti di iscrizione e permanenza nella banca dati di cui al comma precedente, sono disciplinati al punto 1, lettere c) e d), della direttiva del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 4 febbraio 2025; costituisce ulteriore requisito per la selezione, nelle sole società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione, l'iscrizione all'Albo degli incaricati della gestione e del controllo delle procedure di cui all'art. 356 e s.s. del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

La procedura di iscrizione alla banca dati è gestita da un sistema automatizzato attraverso il portale dedicato e disponibile all'indirizzo <https://commissariliquidatori.mise.gov.it>, aperto al popolamento a seguito di apposito bando pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy; tutti coloro che sono in possesso dei requisiti di cui alla direttiva del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 4 febbraio 2025 possono presentare apposita domanda attraverso la procedura guidata.

L'Elenco è costantemente aperto e le nuove candidature sono valutate mensilmente da una apposita Commissione istituita con successivo decreto direttoriale.

### (Art. 2)

*Procedimento di selezione dei nominativi idonei ad assumere l'ufficio di commissario liquidatore*

La Direzione Generale cura l'istruttoria e, con riferimento alle sole procedure di liquidazione coatta amministrativa, provvede alla trasmissione all'Ufficio di Gabinetto, per la successiva firma da parte del Ministro, della designazione del professionista idoneo, tenuto conto dei seguenti principi:

- a) Società cooperative non aderenti ad alcuna Associazione Nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione:
  - individuazione della complessità della procedura ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 4 della presente direttiva e contestuale individuazione del livello di professionalità necessario per una corretta gestione;
  - selezione del nominativo da proporre per l'incarico mediante consultazione della banca dati dei professionisti iscritti, e, in particolare della fascia di esperienza



pertinente, ai sensi dell'articolo 5 della presente direttiva e applicazione del criterio della territorialità, ovvero domicilio professionale o residenza nella provincia ove ha sede la società cooperativa soggetta al provvedimento, al fine del contenimento delle spese di procedura;

- applicazione del principio della rotazione: gli incarichi sono attribuiti nel rispetto della parità di genere ed in modo da tendere all'uniformità della distribuzione tra i soggetti inseriti in banca dati, evitando la concentrazione di un numero eccessivo di incarichi al medesimo professionista;
- per le sole società fiduciarie e fiduciarie e di revisione, nel caso in cui la procedura liquidatoria venga disposta nei confronti di più imprese appartenenti allo stesso gruppo finanziario della società fiduciaria, come definito all'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 233 del 1986, e in ogni altro caso in cui la complessità della procedura lo suggerisca, è nominato un unico organo liquidatorio che, ove reputato opportuno, può essere composto da tre commissari liquidatori.

Al professionista selezionato è richiesta via pec, da inoltrare entro 6 giorni lavorativi dalla avvenuta consegna, la conferma di diponibilità all'assunzione dell'incarico *de quo* e la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità o di altre cause ostative.

b) Società cooperative aderenti alle Associazioni di Rappresentanza del movimento cooperativo:

- la Direzione Generale, ai sensi dell'art. 9 della L. 400/75, richiede una terna di nominativi di professionisti all'Associazione alla quale aderisce la cooperativa, da prodursi nel rispetto dei medesimi criteri sopra richiamati per le nomine nelle cooperative non aderenti, corredata dalle pertinenti dichiarazioni di indipendenza; in caso di cooperative aderenti a più Associazioni, la richiesta è formulata a quella che risulti, dalle banche dati in possesso della Direzione, aver revisionato per ultima la cooperativa;
- la terna così ricevuta è sottoposta ad apposite verifiche di coerenza che tengono conto dei requisiti per l'iscrizione alla banca dati; si procede poi all'individuazione del professionista ritenuto maggiormente idoneo nel caso di specie, tenuto conto delle peculiarità dell'ente destinatario del provvedimento e dei principi di cui alla lettera a);
- nel caso in cui l'Associazione comunichi di non essere in grado di fornire la terna dei nominativi richiesta e nel caso in cui i nominativi proposti dall'Associazione non superano le verifiche di coerenza, la Direzione Generale provvede d'ufficio alla individuazione del nominativo mediante consultazione della banca dati, nel rispetto dei principi indicati alla lettera a).

c) Sono fatte salve le nomine in casi particolari, per i quali si procede in deroga a quanto sopra esposto, ritenendo tali le fattispecie laddove sia necessario adottare soluzioni specifiche per il più efficace svolgimento della procedura decretata.

### **(Art. 3)**

*Procedimento di selezione dei nominativi idonei ad assumere l'ufficio di commissario governativo*

La Direzione Generale cura l'istruttoria tenuto conto dei seguenti principi:



- individuazione della complessità della procedura ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 4 della presente direttiva e contestuale individuazione del livello di professionalità necessario per una corretta gestione;
- selezione del nominativo da proporre per l'incarico mediante consultazione della banca dati dei professionisti iscritti, e, in particolare della fascia di esperienza pertinente, ai sensi dell'articolo 5 della presente direttiva e applicazione del principio della territorialità, ovvero domicilio professionale o residenza nella provincia ove ha sede la società cooperativa soggetta al commissariamento, al fine del contenimento delle spese di procedura;
- applicazione del principio della rotazione: gli incarichi sono attribuiti nel rispetto della parità di genere ed in modo da tendere all'uniformità della distribuzione tra i soggetti inseriti in banca dati, evitando la concentrazione di un numero eccessivo di incarichi al medesimo professionista.

Al professionista selezionato è richiesta via pec, da inoltrare entro 6 giorni lavorativi dalla avvenuta consegna, la conferma di disponibilità all'assunzione dell'incarico *de quo* e la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità o di altre cause ostative.

#### (Art. 4)

#### *Complessità della procedura*

Sono date le seguenti fasce di complessità delle procedure in materia di liquidazione coatta amministrativa, di scioglimento per atto dell'Autorità e di sostituzione del liquidatore volontario delle società cooperative e loro consorzi:

Tipo procedura	Attivo ultimo bilancio o dalla situazione patrimoniale aggiornata	Livello esperienza
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, SCIoglimento E SOSTITUZIONE	> 0 e ≤ 250.000	A
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, SCIoglimento E SOSTITUZIONE	> 250.000 e ≤ 750.000	B
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, SCIoglimento E SOSTITUZIONE	> 750.000	C

Sono date le seguenti fasce di complessità della procedura in materia di provvedimenti di gestione commissariale ai sensi dell'articolo 2545-sexiesdecies c.c.:

Tipo procedura	valore della produzione bilancio o situazione aggiornata	Livello esperienza
GESTIONE COMMISSARIALE	> 0 e ≤ 750.000	B
GESTIONE COMMISSARIALE	> 750.000	C



Sono date le seguenti fasce di complessità della procedura in materia di liquidazione coatta amministrativa di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione:

Tipo procedura	Attivo ultimo bilancio	Massa fiduciaria (alternativa)	Fascia complessità
LIQUIDAZIONE COATTA AMM.	> 0 e ≤ 250.000	> 0 e ≤ 10.000.000	A
LIQUIDAZIONE COATTA AMM.	> 250.000 e ≤ 750.000	> 10.000.000 e ≤ 100.000.000	B
LIQUIDAZIONE COATTA AMM.	> 750.000	> 100.000.000	C

Ai fini della valutazione della complessità della procedura, nel caso di liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione, la Direzione Generale tiene conto del valore dell'attivo e della massa fiduciaria amministrata come risultante dall'ultima dichiarazione di cui all'allegato n. 3, tabella c), al DM 16 gennaio 1995 recante "Elementi informativi del procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione e disposizioni di vigilanza", pubblicata in GU Serie Generale n. 29 del 4 febbraio 1995.

Qualora i valori dell'attivo e della massa fiduciaria determinino diversi livelli di complessità, si tiene conto del livello più elevato.

#### (Art. 5)

##### *Esperienza professionisti*

Ai sensi del punto 1, lett. f), punto iii, della direttiva del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 4 febbraio 2025, è attribuita una valutazione numerica ai soggetti iscritti nella banca dati, la quale trova una concordanza obiettiva con le fasce di complessità delle procedure sopra delineate, secondo la seguente tabella di corrispondenza:

Media valutazione criteri di cui al punto 1, lett. f, iii) della Direttiva	Fasce di esperienza
> 0 e ≤ 1	A
> 1 e ≤ 2	B
> 2 ≤ 3	C

#### (Art. 6)

##### *Nomina dei componenti esperti dei comitati di sorveglianza delle società cooperative, loro consorzi, e delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione*

La nomina del Comitato di Sorveglianza nelle società fiduciarie e nelle società fiduciarie e di revisione in liquidazione coatta amministrativa è sempre obbligatoria; di contro nella liquidazione coatta amministrativa e nello scioglimento per atto dell'autorità delle società



cooperative e loro consorzi la valutazione in merito all'opportunità della sua costituzione è rimessa alla Direzione Generale.

Qualora l'attivo da liquidare risultante dall'ultimo bilancio di esercizio depositato o dalla situazione economico patrimoniale aggiornata disponibile, sia pari o superiore a cinque milioni di euro, la costituzione del comitato di sorveglianza sulla procedura di liquidazione coatta e di scioglimento per atto dell'Autorità deve essere comunque disposta.

I componenti del Comitato di Sorveglianza sono nominati in numero di tre, di cui uno con funzioni di presidente; tuttavia, nel caso di liquidazione coatta amministrativa di società appartenenti al medesimo gruppo finanziario della società fiduciaria, come definito all'art. 2, comma 1, del decreto legge n. 233 del 1986, e in ogni altro caso in cui si ritenga opportuno, avuto riguardo alla complessità della procedura, il comitato può essere costituito da cinque componenti di cui uno con funzioni di presidente.

Nella costituzione del Comitato almeno uno dei componenti è individuato tra i creditori; a tal fine la Divisione competente della Direzione Generale provvede a richiedere al Commissario nominato l'indicazione di un creditore, preferibilmente in chirografo, precisando che se trattasi di persona giuridica l'ente stesso deve nominare il proprio rappresentante. Nel caso in cui il commissario non sia in grado di fornire il nominativo richiesto, il comitato è composto interamente da esperti.

La designazione degli altri due componenti, o quattro negli eccezionali casi sopra citati, è effettuata attingendo agli Elenchi di cui al successivo articolo 7 sulla base dell'esperienza acquisita nelle materie di competenza e nel rispetto del principio della rotazione.

I componenti del Comitato di Sorveglianza sono nominati previa verifica dell'insussistenza di situazioni di incompatibilità previste dalle norme vigenti e dell'inesistenza di conflitti d'interesse rispetto all'impresa (ovvero al gruppo di imprese) oggetto della procedura e alla/e persona/e del/i commissario/i, dovendosi escludere la nomina di soggetti legati al/i commissario/i liquidatore/i da vincoli di parentela o affinità o di natura professionale.

#### **(Art. 7)**

##### *Elenchi dei soggetti idonei per la nomina dei membri dei Comitati di Sorveglianza*

Per le procedure di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della direttiva del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 4 febbraio 2025, è istituito l'Elenco dei soggetti idonei per la nomina a componente dei Comitati di Sorveglianza tenuto presso la Direzione Generale.

All'Elenco possono iscriversi, ciascuno nell'apposita sezione, sia soggetti esterni al Ministero delle Imprese e del Made in Italy che soggetti interni allo stesso, interessati a rivestire il ruolo di componente del Comitato di Sorveglianza.

Per i requisiti di iscrizione e per il procedimento di selezione e nomina, nonché per i criteri di valutazione, si rinvia al testo dell'art. 2, comma 4, della predetta direttiva ministeriale.

Per le procedure di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c., è istituito l'Elenco dei soggetti idonei per la nomina a componente dei Comitati di Sorveglianza che si compone di due sezioni, denominate "Sezione esperto esterno" e "Sezione esperto interno".

All'Elenco possono iscriversi, ciascuno nell'apposita sezione:



- in qualità di esperto esterno: avvocati del libero foro, dottori commercialisti, esperti contabili e revisori contabili, nonché i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
- in qualità di esperto interno: il personale in servizio presso il Ministero, dirigenti e personale delle Aree II e III, anche in posizione di comando, ai sensi dell'art. 1, comma 898, della legge 29 dicembre 2022, n. 19.

La Direzione Generale procede ad individuare i componenti del Comitato di sorveglianza dall'Elenco, sulla base di un criterio di rotazione, tenendo conto del numero degli incarichi assegnati e ancora in corso, dando precedenza ai componenti esperti che ne hanno il minor numero.

Costituiscono titolo preferenziale:

- a) il possesso del diploma di laurea in materie economiche e giuridiche;
- b) esperienza maturata nello svolgimento di incarichi di componente di Comitati di sorveglianza;
- c) esperienza maturata nello svolgimento di incarichi di commissario liquidatore o commissario governativo di società cooperative;
- d) esperienza maturata presso la Direzione Generale in materia di procedimenti sanzionatori;
- e) iscrizione nell'Elenco dei revisori di società cooperative tenuto presso la Direzione Generale;
- f) iscrizione nell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14).

**(Art. 8)**

*Disposizioni transitorie e finali*

In applicazione dell'art. 4 lett. a) della direttiva del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 4 febbraio 2025, il presente decreto sostituisce il decreto direttoriale del 30 giugno 2023, integrato con modifiche dal decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, ed il decreto direttoriale del 13 ottobre 2023.

Il presente provvedimento è reso pubblico sul sito web istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

IL DIRETTORE GENERALE  
Giulio Mario DONATO